SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della transizione ecologica

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Roma Capitale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2021, n. **75**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 45

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 3577/92» sono inserite le seguenti: «del Consiglio, del 7 dicembre 1992,».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2168):

Presentato dal Presidente del Consiglio Mario DRAGHI, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GIOVANNINI e dal Ministro della cultura Dario FRANCESCHINI (Governo DRAGHI-I) il 1° aprile 2021.

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 6 aprile 2021, con pareri delle Commissioni 1ª Commissione (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 7, il 14, il 20, il 21, il 22, il 27 e il 28 aprile 2021.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2021 e approvato il 29 aprile 2021.

Camera dei Deputati (atto n. 3072):

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 30 aprile 2021, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XIV (Politiche Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 4, il 5 e il 6 maggio 2021.

Esaminato in Aula il 10 e l'11 maggio 2021; approvato definitivamente il 12 maggio 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 1º aprile 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

21G00085

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2021.

Destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, recante disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di associazioni culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ai sensi del quale «Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 recante la disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;

Considerato che il richiamato art. 97-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che per le sopra riportate finalità è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare, le misure concernenti la sospensione delle attività culturali e ricreative e delle attività di spettacolo in presenza di pubblico;

Su proposta del Ministro della cultura;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.*

1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le associazioni senza scopo di lucro di cui al libro I del codice civile che:

a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;

b) risultino esistenti da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le associazioni interessate presentano domanda di iscrizione, entro il 26 aprile 2021, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/ Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dall'elenco, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere altresì allegata, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. Entro il 26 aprile 2021, le associazioni già incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, confermano, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, tramite procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/ Alla dichiarazione dovrà essere allegata, una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

4. Entro il 10 maggio 2021, il Ministero della cultura redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio 2021. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il Ministero della cultura, entro il 10 giugno 2021 trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, sia per le cause previste dai commi 2 e 3, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti, nei termini di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

5. Le associazioni già presenti nell'elenco redatto ai sensi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 che non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti secondo quanto previsto dal comma 3 sono cancellate dal predetto elenco con decreto del direttore generale bilancio del Ministero della cultura.

6. La dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 2 e 3 perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante legale provvede, a pena di cancellazione dell'associazione dall'elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell'associazione nell'elenco.

7. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti al comma 1, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette al Ministero della cultura la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 2.

Destinazione del due per mille

1. Nell'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al riparto.

2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1, ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al 2021, anno d'imposta 2020.

3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.

4. Ogni contribuente può indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

5. La scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef di cui al presente decreto non è alternativa alle scelte di destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa, del cinque per mille dell'Irpef per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, e del due per mille dell'Irpef in favore di un partito politico.

Art. 3.

Riparto del due per mille

1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne

dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. L'amministrazione competente in ordine alla procedura di erogazione del contributo è il Ministero della cultura. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille del gettito Irpef alle associazioni culturali, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, per l'anno 2021, sono iscritte sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

4. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite, in proporzione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di importo superiore a 12 euro.

5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito all'art. 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

6. Il Ministero della cultura provvede alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure di riparto

1. Nella ripartizione delle risorse destinate a favore delle associazioni ammesse sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 5.

Obblighi in capo ai beneficiari

1. Con riferimento agli obblighi in capo alle associazioni ammesse al riparto si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. A tal fine l'amministrazione competente è il Ministero della cultura.

Art. 6.

Modalità e termini per il recupero di somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

2. Il termine per la rendicontazione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 trova applicazione anche per i contributi erogati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 per i quali, a causa delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i soggetti beneficiari non abbiano potuto svolgere le previste attività.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1100

21A03227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Tammaro (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Chiara Buonocore è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Tammaro (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 aprile 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Chiara Buonocore, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 6 maggio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A03195

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «WilsonMed» nell'ambito del progetto Call 2020. (Decreto n. 950/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimen-

to degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale*. n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative« per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (Eranet, CSA, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della con-

gruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020, reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825575 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'*EJP Rare Disease* che ha pubblicato il bando EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases*» fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 21912 del 10 dicembre 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases*» con un *budget* di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa, incrementato di ulteriori euro 200.000,00 con mail del direttore generale della ricerca in data 2 ottobre 2020 e di ulteriori euro 5.000,30 con mail del direttore generale della ricerca in data 7 dicembre 2020;

Visto il bando internazionale «EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases*», comprensivo delle *National/Regional requirements*, pubblicato dalla *EJP Rare Disease il* 18 dicembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases*», di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee*, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*WilsonMed*» avente come obiettivo: «lo scopo del progetto *WilsonMed* è quello di utilizzare ricerca di base per identificare nuovi *target* terapeutici e di sviluppare trattamenti avanzati per la WD»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*WilsonMed*»;

Vista la nota MUR prot. n. 19406 dell'11 dicembre 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Visto il decreto direttoriale n. 574 del 2 marzo 2021, reg UCB n. 238 del 10 marzo 2021, con il quale è stato nominato la prof.ssa Antonella Forlino per la valutazione delle attività *in itinere*;

Vista la nota MIUR prot. n. 2086 del 9 febbraio 2021, con la quale l'Ufficio II ha incaricato il soggetto convenzionato Agenzia Invitalia di effettuare l'istruttoria tecnico-economica;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*WilsonMed*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.284,72 figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Telethon;

Acquisita in data 22 marzo 2021, la DSAN con la quale, la Fondazione Telethon, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «*WilsonMed*» fissata al 1° giugno 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra

le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 5101774 del 1° aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465848 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni.;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*WilsonMed*» presentato dalla Fondazione Telethon, codice fiscale n. 04879781005, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «*WilsonMed*» è pari a euro 149.999,30.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 108.824,49 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Fondazione Telethon, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Fondazione Telethon, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 41.174,81 ove detto importo venga versato dal coordinatore della EJP RD sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa» EJP RD», così come previsto dal contratto n. 825575 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo *EJP Rare Disease* e dallo scrivente Ministero;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Fondazione Telethon si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1701

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03127

DECRETO 22 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CE2COAST» nell'ambito del bando congiunto JPI Oceans e JPI Climate del 2019. (Decreto n. 966/2021).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 –, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855, (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 20 aprile 2021, prot. n. 954, con il quale sono state delegate alcune attività relative al bando congiunto delle *JPI Oceans* e *JPI Climate* del 2019 su «*Next Generation Climate Science in Europe for Oceans*» alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016), «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale

n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni, di cui al decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 novembre 2020, n. 861, (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto 26 luglio 2016», prot. n. 593, che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione al 31 dicembre 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul FIRST per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il *Memorandum of Understanding* fra gli enti finanziatori partecipanti al bando congiunto *JPI Oceans* e *JPI Climate* del 2019 che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando congiunto delle *JPI Oceans* e *JPI Climate* del 2019 su «*Next Generation Climate Science in Europe for Oceans*» comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato il 18 febbraio 2019 con scadenza il 14 giugno 2019, che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani comprensivo dell'*annex* nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1129 del 12 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Board* del 16 ottobre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*CE2COAST - Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities*», avente come obiettivo la valutazione di ESM a livello regionale e sviluppo di metodologie di *downscaling* del forzante climatico in modelli marini regionali effettuando un avanzamento cruciale di previsione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'ecosistema e servizi correlati;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*CE2COAST - Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities*», il cui costo complessivo è pari ad euro 214.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 5863 del 15 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1331 del 7 agosto 2020, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof.ssa Guglielmina Adele Diolaiuti, reg. UCB n. 1497 in data 2 settembre 2020;

Atteso che la prof.ssa Guglielmina Adele Diolaiuti ha approvato, con nota prot. MUR n. 4257 del 18 marzo 2021, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*CE2COAST*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta ad euro 214.000,00 figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici;

Visto il *Consortium Agreement*, definito tra i partecipanti al progetto «*CE2COAST*», pervenuto in data 2 febbraio 2021, prot. n. 1647;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, effettuata dall'Istituto convenzionato INVITALIA ed acquisita dal Ministero dell'università e della ricerca in data 21 ottobre 2020, prot. n. 15700, e dell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del dott. Antonio Navarra in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, con la quale viene definita la data di inizio del progetto al 1° settembre 2020 e la sua durata in trentasei mesi;

Preso atto della relazione in merito all'analisi del capitolato tecnico, effettuata dall'esperto scientifico ed acquisita dal Ministero dell'università e della ricerca in data 18 marzo 2021, prot. n. 4257, nella quale viene recepita la data di inizio progetto al 1° settembre 2020;

Atteso che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa alla *Call* pubblicata congiuntamente dalla *JPI Oceans* e dalla *JPI Climate* nel 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2018, cap. 7245, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COD n. 5196774 del 22 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11776641 del 21 aprile 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*CE-2COAST - Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities*» presentato dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, codice fiscale 03873750750, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. La decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto è pari ad euro 149.800,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 149.800,00, nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, a valere sulle disponibilità del FIRST per l'anno 2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto interministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-310.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche od economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al 20% del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta delle *JPI Oceans* e *JPI Climate* del 2019 e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2021

p. Il dirigente generale: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1699

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03198

DECRETO 4 maggio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SMARTIES» nell'ambito del programma PRIMA, Call 2019. (Decreto n. 1054/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al Direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il Direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca indu-

striale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section 2 - Multi-topic 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) Call 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SMARTIES - *Real time smart irrigation management at multiple stakeholders' levels*» e con un costo complessivo pari a euro 695.200,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SMARTIES»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SMARTIES» figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Milano;

Università degli studi della Tuscia;

CNR;

Meteo Operations Italia S.r.l.;

Visto il *Consortium agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali

condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 5232600, 5232608, 5232614, 5232626 del 27 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 11870753, n. 11870755, n. 11870756 e n. 11870777 del 27 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 424 del 22 aprile 2021, a firma del dott. Gianluca Ramondelli, notaio in Anguillara Sabazia, con la quale la prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente *pro tempore* e legale rappresentante CNR conferisce procura speciale al prof. Alberto Guadagnini, direttore del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale *pro tempore* del Politecnico di Milano in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 5398 del 18 marzo 2021, a firma del dott. Emanuele Bassino, notaio in Viterbo, con la quale il rettore prof. Stefano Ubertini, legale rappresentante dell'Università della Tuscia conferisce procura speciale al prof. Alberto Guadagnini, direttore del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale *pro tempore* del Politecnico di Milano in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 3705 del 10 marzo 2021, a firma del dott.ssa Simona Benedetto, notaio in Cinisello Balsamo, con la quale il sig. Raffaele Salerno, legale rappresentante della Società Meteo Operations Italia (Mopi) S.r.l. conferisce procura speciale al prof. Alberto Guadagnini, direttore del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale *pro tempore* del Politecnico di Milano in qualità di soggetto capofila;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SMARTIES» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 10 marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 441.640,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1696

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2021.

Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il capo II agli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, n. 175, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020;

Tenuto conto che con il sopracitato decreto 6 marzo 2020, relativamente ai costi di smaltimento delle carcasse animali, sono stati confermati per l'anno 2020 i costi massimi stabiliti per il 2019, compresi i listini, le scontistiche, le classi di età e di peso, già applicate per la medesima annualità, nonché di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 novembre 2020, n. 9342178, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020, reg. n. 1050, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 3 marzo 2021, n. 53, con il quale sono stati rettificati taluni costi di smaltimento delle carcasse animali ed è stata consentita la possibilità per le ditte di smaltimento di adeguare la scontistica prevista dei listini 2019, per la sola categoria bovini di età maggiore di dodici mesi, esclusivamente per la Regione Sardegna, nella misura strettamente necessaria a tenere conto dell'aumento dei costi di prelevamento;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021, n. 116, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021;

Vista la nota ministeriale del 10 febbraio 2021, n. 66230, con la quale è stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni e province autonome, la proposta di confermare i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati per l'anno 2020 anche per l'anno 2021;

Considerato che le uniche risposte, pervenute dalle Regioni Piemonte e Veneto, rispettivamente in data 19 febbraio 2021 e 24 febbraio 2021, prendendo in considerazione i costi unitari massimi per la costruzione *ex-novo* delle tipologie di opere in parola, non sono pertinenti all'ambito disciplinato dal presente decreto, in quanto riguardanti fattispecie diverse rispetto al ripristino e sulle quali è prevista la compartecipazione alle spese da parte dei beneficiari;

Ritenuto, per l'anno 2021, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili:

ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con i citati decreti 6 marzo e 26 novembre 2020;

ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati con il decreto 6 marzo 2020;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per la stipula delle polizze assicurative agevolate per l'anno 2021.

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. I costi massimi di cui al comma 2, relativamente alle specie animali appartenenti alla categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti ad una maggiorazione per le aziende ubicate nei territori dei comuni al di sopra dei 600 mt, ovvero per la Regione Piemonte, al di sopra dei 700 mt.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 481

ALLEGATO *1*

Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali - Anno 2021

Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Valore estirpo	Valore reimpianto	Valore assicurabile Totale
IT	S07	Vigneti a media densità e Oliveti	11000	€/ha	6.600	12.000	18.000
IT	S07	Vigneti a alta densità	11001	€/ha	6.600	15.000	21.000
IT	S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco ecc.)	11002	€/ha	6.600	9.000	15.000
IT	S07	Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha)	11003	€/ha	6.600	18.400	25.000
IT	S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha)	11004	€/ha	6.600	38.400	45.000

Serre, ombrai, serre per fungicoltura

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S01	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	11005	€/mq	230
IT	S02	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	11006	€/mq	200
IT	S03	Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra)	11007	€/mq	120
IT	S10	Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante	11008	€/mq	30
IT	S03	Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato	11009	€/mq	120

Reti antigrandine

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S04	Reti antigrandine	11010	€/ha	12.000
IT	S04	Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli	11011	€/ha	14.400
IT	S04	Teli / reti antipioggia-antigrandine	11012	€/ha	25.000

Reti antinsetto

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S11	Reti antinsetto		€/mq	0,40

ALLEGATO 2

Costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali - Anno 2021

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Abruzzo	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Basilicata	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	61,00
Basilicata	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Basilicata	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Basilicata	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Basilicata	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Basilicata	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Calabria	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,12	1,01	-	61,00
Calabria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Calabria	Tutte	Ovicaprini	1,57	0,12	1,69	97,00	61,00
Calabria	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Calabria	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	98,41	-

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Calabria	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Campania	Tutte	Bovini/bufalini	0,47	0,12	0,59	-	30,50
Campania	Tutte	Equidi	0,34	0,08	0,42	-	30,50
Campania	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Campania	Tutte	Avicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Campania	Tutte	Cunicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Campania	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Bovini/bufalini	0,52	0,12	0,64	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	115,20	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	91,50	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,12	3,53	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	123,01	-

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Lazio	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Lazio	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lazio	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,12	3,53	115,20	61,00
Lazio	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Lazio	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Lazio	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Liguria	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Liguria	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Liguria	Tutte	Ovicaprini	3,39	0,12	3,51	-	61,00
Liguria	Tutte	Avicoli	0,08	0,08	0,16	98,41	-
Liguria	Tutte	Cunicoli	0,13	0,08	0,21	98,41	-
Liguria	Tutte	Suini	0,13	0,08	0,21	123,01	-
Lombardia	Tutte	Bovini/bufalini	0,52	0,12	0,64	-	61,00
Lombardia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lombardia	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Lombardia	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Lombardia	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Marche	Tutte	Bovini/bufalini	0,54	0,12	0,66	-	61,00

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Marche	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Marche	Tutte	Ovicaprini	0,95	0,12	1,07	-	61,00
Marche	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Marche	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,51	-
Marche	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Molise	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Molise	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Molise	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Molise	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Molise	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Molise	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Piemonte	Tutte	Bovini/bufalini	0,47	0,12	0,59	-	61,00
Piemonte	Tutte	Equidi	0,90	0,08	0,98	-	61,00
Piemonte	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	-	61,00
Piemonte	Tutte	Camelidi	1,14	0,07	1,21	-	61,00
Piemonte	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Avicoli - scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,21	0,08	0,29	183,00	-
Piemonte	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	92,26	-
Puglia	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	61,00

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Puglia	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Puglia	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Puglia	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Puglia	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Puglia	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	123,01	-
Sardegna	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,08	0,97	-	30,50
Sardegna	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Sardegna	Tutte	Ovicaprini	3,00	0,08	3,08	115,20	30,50
Sardegna	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Sardegna	Tutte	Avicoli - scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Sardegna	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Toscana	Tutte	Bovini/bufalini	1,03	0,12	1,15	-	30,50
Toscana	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	30,50
Toscana	Tutte	Ovicaprini	3,61	0,12	3,73	111,00	30,50
Toscana	Tutte	Avicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Cunicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Suini	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Trentino Alto Adige	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-
Umbria	Tutte	Bovini/bufalini	0,54	0,12	0,66	-	30,50
Umbria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,12	2,09	-	30,50
Umbria	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Umbria	Tutte	Avicoli - scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Umbria	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,01	-
Umbria	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini/bufalini	2,27	0,12	2,39	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Equidi	3,20	0,08	3,28	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,12	8,20	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	92,26	-
Veneto	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Veneto	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	115,20	61,00
Veneto	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Veneto	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Veneto	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Veneto	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-

21A03197

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2021.

Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare:

l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

l'art. 9-*bis*, che prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti Accordi di sviluppo;

l'art. 3, comma 1, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Agenzia), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati individuati gli ambiti prioritari e le modalità di utilizzo delle predette risorse, che sono state destinate ad istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull'intero territorio nazionale secondo la seguente articolazione:

euro 300.000.000 per le istanze presentate all'Agenzia precedentemente alla data della direttiva (art. 1, comma 1, lettera *a)*);

euro 100.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di economia circolare (art. 1, comma 1, lettera *b)*);

euro 200.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di

apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie (art. 1, comma 1, lettera *c)*;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, della direttiva che prevede che la predetta articolazione può essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Ritenuto opportuno fornire opportune direttive anche per l'utilizzo anche delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ritenute necessarie per il raggiungimento di fini strategici di sviluppo nonché disporre in merito alla destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 15 aprile 2020 non utilizzabili per i fini indicati nella medesima lettera in ragione dell'esaurimento delle domande in portafoglio;

Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le risorse nel complesso precedentemente individuate in parte alle istanze di contratto di sviluppo che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo e in parte al finanziamento degli Accordi di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese;

Considerata la necessità di fornire un adeguato sostegno, nell'attuale situazione di crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, al settore della produzione di farmaci e vaccini necessari per fronteggiare le patologie infettive emergenti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, prevedere un'adeguata integrazione delle risorse destinate dalla direttiva 15 aprile 2020 precedentemente citata al settore biomedicale, della telemedicina e delle tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie;

Ritenuto, altresì, opportuno consentire l'accesso alle possibilità offerte dal predetto Quadro temporaneo per il sostegno delle piccole, medie e grandi imprese nell'attuale contesto economico condizionato dal diffondersi della pandemia da COVID-19, prevedendo, in particolare, la possibilità per le imprese di richiedere l'applicazione delle disposizioni recate dal punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo, avente ad oggetto gli «aiuti di importo limitato», nonché delle disposizioni specificatamente previste in tema di ricerca, sviluppo e produzione di prodotti connessi al COVID-19 di cui ai punti 3.6 «Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19», 3.7 «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*» e 3.8 «Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19»;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

1. Per le considerazioni esposte in premessa, le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all'art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate:

a) per euro 150.000.000 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo. Le predette risorse sono destinate per euro 75.000.000 alle istanze afferenti programmi di sviluppo insistenti sui territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per euro 75.000.000 alle istanze insistenti sui territori delle restanti regioni italiane;

b) per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 concernenti programmi coerenti con le finalità individuate all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* della predetta direttiva. In particolare, le predette risorse sono destinate per euro 100.000.000 alle istanze di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* e per euro 150.000.000 alle istanze di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della richiamata direttiva;

c) per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili.

2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del presente decreto.

3. L'articolazione di cui ai commi 1 e 2 può essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi.

4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della direttiva 15 aprile 2020 in tema di priorità di valutazione delle istanze concernenti i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della medesima direttiva.

Art. 2.

Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e ritenute prioritarie ai sensi del comma 2, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, con l'applicazione:

a) dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo;

b) relativamente ai soli programmi riguardanti la ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.6 del Quadro temporaneo;

c) relativamente ai soli programmi riguardanti investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 del Quadro temporaneo;

d) relativamente ai programmi riguardanti investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.8 del Quadro temporaneo.

2. Sono considerate prioritarie ai fini di cui al comma 1 le istanze finanziabili con le risorse di cui:

a) all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, come integrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto;

b) all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto;

c) all'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volte a rafforzare il settore turistico promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale;

d) alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, destinate ai programmi di sviluppo finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

e) a nuovi provvedimenti legislativi o amministrativi che dovessero destinare ulteriori risorse alle finalità di cui alle lettere che precedono.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, le agevolazioni sono concedibili, nel rispetto del massimale previsto dal citato punto 3.1 del Quadro temporaneo, nei limiti del 45% (quarantacinque percento) delle spese ritenute ammissibili a contribuzione.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera *b)*, la ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti comprende la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o al miglioramento delle infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera *d)*, rientrano tra i prodotti connessi al COVID-19 i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve intervenire entro il termine previsto dal Quadro temporaneo; a tal fine, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia.

8. I programmi di investimento di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, devono essere ultimati dall'impresa e accertati dall'Agenzia entro sei mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, fatto salvo quanto in proposito previsto, rispettivamente, dai punti 3.7. e 3.8 del Quadro temporaneo.

9. Per le istanze di cui al comma 2 già presentate all'Agenzia e per le quali non sia intervenuta la concessione delle agevolazioni, è fatta salva la possibilità di richiedere l'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

10. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla notifica alla Commissione europea delle disposizioni recate dal presente decreto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

11. Il Ministero dello sviluppo economico può fornire all'Agenzia le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 427

21A03083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro FKI», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/590/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5,

lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA V&A. n. 157/2011 del 24 gennaio 2011, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 38 del 16 febbraio 2011, Supplemento ordinario n. 41, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro FKI»;

Vista la determina AIFA V&A. n. 615/2011 del 13 aprile 2011, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 110 del 13 maggio 2011, Supplemento ordinario n. 120, di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio cloruro FKI»;

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2020 con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sodio cloruro FKI» (sodio cloruro);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sue seduta del 11-13 novembre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODIO CLORURO FKI (sodio cloruro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«0,9% soluzione per infusione» 1 flaconcino in polietilene da 250 ml

A.I.C. n. 031938602 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 0,83;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,55;

«0,9% soluzione per infusione» 1 flaconcino in polietilene da 500 ml

A.I.C. n. 031938614 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,07;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sodio cloruro FKI» (sodio cloruro) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio cloruro FKI» (sodio cloruro) è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03023

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/592/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 781/2020 del 3 agosto 2020 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 204 del 17 agosto 2020, che integra, la determina AIFA n. 554/2020 del 6 maggio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 130 del 21 maggio 2020, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG», con cui lo stesso è

stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn);

Vista la rettifica approvata con determina AIFA n. 893/2020 del 4 settembre 2020 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 12 settembre 2020;

Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2020 con la quale la società EG S.p.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Sunitinib EG» (sunitinib), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 047597101, 047597113, 047597125, 047597137, 047597149 e 047597152;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUNITINIB EG (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597101 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94;

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597113 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22;

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597125 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44;

«12,5 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597137 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94;

«25 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597149 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22;

«50 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597152 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sunitinib EG» (sunitinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib EG» (sunitinib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista ed endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03024

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021)**, coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2021 n. 75** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 *del Consiglio, del 7 dicembre 1992,* con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«(*Omissis*).

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 19-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2009, S.O. n. 215:

«Art. 19-*ter (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime).* — 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:

a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla Regione Campania;

b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla Regione Sardegna;

c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla Regione Toscana.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla Regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.

4. Le società di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.

5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.

6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.

8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle Regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato.

9. Ai fini di cui al comma 8:

a) entro il 31 dicembre 2009:

1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;

2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

4) sono pubblicati dalle Regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;

5) sono approvati dalle Regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);

b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:

1) sono pubblicati dalle Regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3;

2) sono approvati dalle Regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della Regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).

10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.

11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.

12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.

13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell'intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009.

14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall'avvio del procedimento.

15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;

c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - Regione Sardegna: euro 13.686.441;

d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - Regione Toscana: euro 13.005.441;

e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - Regione Campania: euro 29.869.832.

17. Successivamente alla cessione alla Regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera *e)*, sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, è finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.

20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alladelibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.

21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.

22. All'articolo 7-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dallal egge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.

24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.

25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.

27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. È altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.».

— Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 364 /7 del 12 dicembre 1992.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il 30 settembre 2021*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Documento unico di circolazione e di proprietà)*. — (*Omissis*).

4-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il *30 settembre 2021*, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».

Art. 3.

Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia

1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri

di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 156 *(Concorso di idee)*. — (*Omissis*).

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

21A03305

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krinuven»

Con la determina n. aRM - 78/2021 - 2829 del 13 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: KRINUVEN.

Confezioni e descrizioni:

036050019 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

036050021 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

036050033 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

036050045 - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

036050058 - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

036050060 - 2 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

036050072 - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

036050084 - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

036050096 - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

036050108 - 2 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

036050110 - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

036050122 - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

036050134 - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

036050146 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

036050159 - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

036050161 - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

036050173 - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

036050185 - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

036050197 - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

036050209 - «emulsione per infusione con elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml;

036050211 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

036050223 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

036050235 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

036050247 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

036050250 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

036050262 - «emulsione per infusione senza elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03065

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Epifarma».

Con la determina n. aRM - 80/2021 - 7211 del 13 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Epifarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SILDENAFIL EPIFARMA.

Confezioni e descrizioni:

044216036 - «50 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

044216048 - «50 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

044216051 - «100 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

044216063 - «100 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03066

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Targocid»

Con determina aRM - 77/2021 - 4069 del 13 maggio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Pegaso S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TARGOCID.

Confezione: 044456010 - descrizione: «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Paese di provenienza: Gran Bretagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03067

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 460 del 18 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX «50 mcg/Spruhstoss Nasenspray, Suspension» 10 g/60 Spruhstosse dalla Germania con numero di autorizzazione 40803.00.00, intestato alla società Organon Healthcare GMBH Neuturmstr. 5 80331 München Deutschland e prodotto da Schering-Plough Labo NV, Heist-OP-Den Berg, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Nasonex», «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044801025 (in base 10) 1BR701(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato.

Eccipienti: cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e carmellosa sodica), glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nasonex», «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacon e da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044801025.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nasonex», «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacon e da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044801025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP a tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03204

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 461 del 18 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 10 mg film coated tablets 4 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Cialis», «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C. n. 049390014 (in base 10) 1H38FY(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di tadalafil.

Eccipienti: compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropil cell ulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cialis», «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC

Codice A.I.C. n. 049390014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cialis», «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC

Codice A.I.C. n. 049390014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP a tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03205

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 maggio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Angelo Melone, Console onorario della Repubblica Democratica del Congo, in Napoli.

21A03128

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,2169
Yen	132,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,591
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,86195
Fiorino ungherese	357,26
Zloty polacco	4,5631
Nuovo leu romeno	4,9248
Corona svedese	10,1235
Franco svizzero	1,0939
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	10,0008
Kuna croata	7,5415
Rublo russo	90,0154
Lira turca	10,0495
Dollaro australiano	1,5433
Real brasiliano	6,3848
Dollaro canadese	1,4743
Yuan cinese	7,8045
Dollaro di Hong Kong	9,4504
Rupia indonesiana	17189,26
Shekel israeliano	3,9537
Rupia indiana	89,2585
Won sudcoreano	1353,14
Peso messicano	24,2464
Ringgit malese	4,9984
Dollaro neozelandese	1,6673
Peso filippino	58,247
Dollaro di Singapore	1,611
Baht tailandese	37,809
Rand sudafricano	17,0843

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03199

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,217
Yen	132,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,571
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86013
Fiorino ungherese	358,34
Zloty polacco	4,5522
Nuovo leu romeno	4,927

Corona svedese	10,113
Franco svizzero	1,0976
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	10,032
Kuna croata	7,5387
Rublo russo	89,9947
Lira turca	10,0811
Dollaro australiano	1,5509
Real brasiliano	6,3576
Dollaro canadese	1,4729
Yuan cinese	7,8177
Dollaro di Hong Kong	9,4527
Rupia indonesiana	17254,2
Shekel israeliano	3,9958
Rupia indiana	89,289
Won sudcoreano	1361,23
Peso messicano	24,1364
Ringgit malese	5,0122
Dollaro neozelandese	1,6718
Peso filippino	58,23
Dollaro di Singapore	1,6125
Baht tailandese	37,849
Rand sudafricano	16,9847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03200

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2118
Yen	131,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,522
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,85798
Fiorino ungherese	357,4
Zloty polacco	4,5438
Nuovo leu romeno	4,9263
Corona svedese	10,106
Franco svizzero	1,0966
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	10,0263
Kuna croata	7,5276
Rublo russo	89,8953
Lira turca	10,112
Dollaro australiano	1,05526
Real brasiliano	6,349
Dollaro canadese	1,4643
Yuan cinese	7,8051
Dollaro di Hong Kong	9,4115
Rupia indonesiana	17284,09
Shekel israeliano	3,9732
Rupia indiana	88,963
Won sudcoreano	1362,98
Peso messicano	24,1783
Ringgit malese	4,9993
Dollaro neozelandese	1,6753
Peso filippino	57,924
Dollaro di Singapore	1,6103
Baht tailandese	37,832
Rand sudafricano	16,9354

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03201

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2081
Yen	132,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,575
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,86063
Fiorino ungherese	357,13
Zloty polacco	4,5467
Nuovo leu romeno	4,9273
Corona svedese	10,172
Franco svizzero	1,096
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	10,127
Kuna croata	7,5275
Rublo russo	89,7244
Lira turca	10,2653
Dollaro australiano	1,5673

Real brasiliano	6,4027
Dollaro canadese	1,4665
Yuan cinese	7,7969
Dollaro di Hong Kong	9,3841
Rupia indonesiana	17317,81
Shekel israeliano	3,9774
Rupia indiana	88,8595
Won sudcoreano	1368,03
Peso messicano	24,3353
Ringgit malese	4,9835
Dollaro neozelandese	1,6885
Peso filippino	57,903
Dollaro di Singapore	1,612
Baht tailandese	37,874
Rand sudafricano	17,1055

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2123
Yen	132,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,492
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,86083
Fiorino ungherese	355,52
Zloty polacco	4,5218
Nuovo leu romeno	4,9259
Corona svedese	10,1265
Franco svizzero	1,0952
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	10,0074
Kuna croata	7,519
Rublo russo	89,6216
Lira turca	10,2174
Dollaro australiano	1,5634
Real brasiliano	6,3942
Dollaro canadese	1,47
Yuan cinese	7,8024
Dollaro di Hong Kong	9,4151
Rupia indonesiana	17331,95
Shekel israeliano	3,9757
Rupia indiana	88,807
Won sudcoreano	1368,07
Peso messicano	24,0232
Ringgit malese	5,0013
Dollaro neozelandese	1,6771
Peso filippino	57,867
Dollaro di Singapore	1,6161
Baht tailandese	38,012
Rand sudafricano	17,0722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03203

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del d.d. 26 maggio 2021 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 29 gennaio 2021, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Gagliano Calogera notaio residente nel Comune di Licata (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Canicattì (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baccari Alessandra notaio residente nel Comune di Sarteano (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Lauro (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mori Fabio notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Alberobello (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lagioia Vincenzo notaio residente nel Comune di Andria (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carta Italo notaio residente nel Comune di Sassari (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Labate Federico notaio residente nel Comune di Pontecorvo (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Sora (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sapone Francesco notaio residente nel Comune di Rombiolo (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Filadelfia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ridi Tiziano notaio residente nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Monaca Emma notaio residente nel Comune di San Severo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Foggia (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pelosi Luisa notaio residente nel Comune di Trani (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Formia (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Contaldo Laila notaio residente nel Comune di Lecce (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Galatina (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Centoni Roberto notaio residente nel Comune di Pescia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Altopascio (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mastroberardino Francesco notaio residente nel Comune di Piadena (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Viadana (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giardina Maria Chiara notaio residente nel Comune di Tortorici (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Capo d'Orlando (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fazio Marialuisa notaio residente nel Comune di Randazzo (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Lipari (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marsiglio Alessia notaio residente nel Comune di Santa Lucia del Mela (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giorgianni Marco Filippo notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Torregrotta (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caramma Francesco notaio residente nel Comune di Bovisio-Masciago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Angera (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Gloria notaio residente nel Comune di Marnate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Busto Arsizio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Mario notaio residente nel Comune di Rapallo (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnano San Lio Luigi notaio residente nel Comune di Cassina de' Pecchi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Pero (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Anzelini Stefania notaio residente nel Comune di Chignolo Po (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Langella Maria notaio residente nel Comune di Sparanise (D.N.R. di S.M. Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Boscoreale (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liguori Luciano notaio residente nel Comune di Spoltore (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Monte di Procida (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cioffi Chiara notaio residente nel Comune di Caserta (D.N.R. S. Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scognamiglio Maria Francesca notaio residente nel Comune di Calvizzano (D.N.R. Napoli, Torre annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vignola Gabriella notaio residente nel Comune di Marano di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Crasta Mariano notaio residente nel Comune di Pegognaga (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Torre del Greco (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Clarizio Giulia notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricolo Dario notaio residente nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Monreale (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grosso Gabriele notaio residente nel Comune di Favara (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lupo Riccardo notaio residente nel Comune di Salemi (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabbri Francesco notaio residente nel Comune di Fermignano (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Macerata Feltria (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colacchi Claudio notaio residente nel Comune di Rieti (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Anastasio Maria Sveva notaio residente nel Comune di Manciano (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Meccheri Riccarda notaio residente nel Comune di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Montemiglio Daria notaio residente nel Comune di Montalto di Castro (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pacifico Micol Anna Cristina notaio residente nel Comune di Chianciano Terme (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rappa Raffaella notaio residente nel Comune di Castelfiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallo Daniela notaio residente nel Comune di Ruvo di Puglia (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Olevano sul Tusciano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Turco Angelo notaio residente nel Comune di Castellaneta (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Martina Franca (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trifone Tommaso notaio residente nel Comune di Atri (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galfano Silvia notaio residente nel Comune di Mazara del Vallo (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Marsala (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferretto Chiara notaio residente nel Comune di Farra di Soligo (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Pieve di Soligo (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ziliotto Lorenzo notaio residente nel Comune di Chioggia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Dolo (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Peli Zuzzi Mattia notaio residente nel Comune di Villafranca di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Lavagno (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pescetta Silvia Chiara notaio residente nel Comune di Sona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Leucadito Muller Vincenzo notaio residente nel Comune di Leonessa (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Rieti (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dottori Silvio notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Vetralla (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

21A03307

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sospensione temporanea di taluni prodotti dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fino al 31 dicembre 2021.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 14 maggio 2021, per i seguenti prodotti in titolo alla società Pravisani S.p.a., indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano gli avvisi di sospensione temporanea dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fino al 31 dicembre 2021:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distribuzione/ Utilizzatore	Avviso
Riomax	1Ab 0232	MXE			PRA	Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Pravisani S.p.A. fino al 31/12/2021
RIODET AI ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms.	2B 2010	UEB			PRA	Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Pravisani S.p.A. fino al 31/12/2021
RIOFUSE	3A 0058	UEB			PRA	Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Pravisani S.p.A. fino al 31/12/2021

Il decreto dirigenziale del 14 maggio 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto ministeriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

21A03084

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fidingest S.p.a.», in Bologna

Con d.d. 5 maggio 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 marzo 1992, modificato in data 14 ottobre 2005 e in data 23 luglio 2009, alla società «Fidingest Fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», abbreviabile in «Fidingest S.p.a.», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione al registro delle imprese 10110730156, deve intendersi riferita alla società «Fidingest Fiduciaria internazionale S.r.l.», abbreviabile in «Fidingest S.r.l.», a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «S.r.l.» e della contestuale variazione della denominazione sociale.

21A03196

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti.

Alla dott.ssa Luciana Lamorgese Ministro dell'interno

All'on. Lorenzo Guerini Ministro della difesa

Al sen. Stefano Patuanelli Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Al prof. Roberto Cingolani Ministro della transizione ecologica

Al prof. Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

All'on. Dario Franceschini Ministro della cultura

All'on. Mariastella Gelmini Ministro per gli affari regionali e autonomie

Ai presidenti delle regioni e delle province autonome

e, p.c.

Al Presidente dell'Unione delle province italiane

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2021.

In vista della stagione estiva 2021, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. delle considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e in particolare dall'andamento della campagna antincendio boschivo 2020 che ha visto la concomitante presenza di fenomeni incendiari e la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2020 è stato per gran parte del periodo in linea con quanto accaduto nel 2019, fatta eccezione per una recrudescenza del fenomeno che si è avuta nella coda della campagna. Nonostante questa persistenza, l'intensità e la localizzazione degli eventi ha impegnato il sistema antincendio boschivo in tutte le sue componenti sia regionali che nazionali, senza, tuttavia, metterne in crisi la capacità di risposta operativa.

È opportuno evidenziare che quanto riscontrato a fine campagna è il risultato delle condizioni ambientali che si sono verificate nel 2020, e della capacità del sistema di attenzionare adeguatamente la materia e porre in essere le azioni necessarie a mitigare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia e a garantire un'adeguata risposta agli eventi, anche in condizioni del tutto nuove e non prevedibili come la concomitante gestione dell'emergenza COVID-19 che ha inevitabilmente richiesto un maggiore impegno alle diverse componenti del sistema.

Anche l'organizzazione e, plausibilmente, lo svolgimento della campagna 2021 saranno condizionati dalla concomitante presenza dell'emergenza sanitaria. Confido nella capacità del sistema di adattare le proprie capacità a questa situazione che continua a impegnare oltremodo il nostro Paese in tutte le sue componenti, statali e locali, con forti impatti sui diversi aspetti economici, politici, sociali e culturali. Come dimostrato dagli eventi incendiari dello scorso anno, gli incendi boschivi continueranno a caratterizzare il nostro Paese indipendentemente dalla concomitante emergenza pandemica. È pertanto opportuno predispone per tempo tutte le azioni necessarie così da non vanificare gli sforzi fatti dal sistema antincendio boschivo del nostro Paese negli ultimi anni.

La presente comunicazione riporta un'analisi del fenomeno degli incendi boschivi in Italia negli ultimi anni e, in allegato, le raccomandazioni tecniche, quale parte integrante, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti, per la prossima stagione estiva. Tali indicazioni sono rivolte a tutte le amministrazioni che a vario titolo partecipano alle attività di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare alle amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l'adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

È pertanto necessario che le diverse amministrazioni statali ed i relativi corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni territoriali affinché supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.

Come è noto, gli incendi boschivi, di interfaccia e i rischi conseguenti, sono legati all'andamento delle condizioni climatiche e meteorologiche. L'analisi della campagna 2020 ha evidenziato come la stagione sia stata in media con quanto atteso, con una recrudescenza nella coda del periodo estivo. Tutto il periodo è stato caratterizzato da condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e d'interfaccia in gran parte del territorio, ma che raramente hanno fatto registrare valori estremi. La condizione climatica si è tradotta in un alto numero di incendi che hanno prodotto situazioni di «*stress*» locali per i sistemi di risposta, dovute più alla concomitanza degli eventi che alla loro severità.

Appare opportuno fare considerazioni sul fenomeno degli incendi come manifestazione di cambiamenti climatici e ambientali in atto su scala globale. Anche analizzando quanto accaduto in Europa lo scorso anno (2020), si nota come gli incendi abbiamo interessato diversi Paesi prima non colpiti dal fenomeno, in particolare nei mesi invernali e primaverili. Il verificarsi di eventi «anomali» o «estremi» si registra in tutti i continenti; basti pensare agli incendi che hanno interessato l'Australia e l'America nel 2020, che hanno messo in evidenza le possibili conseguenze di eventi incendiari di grosse dimensioni con impatti rilevanti sulla flora e la fauna oltre che sull'ambiente antropizzato. È opportuno trarre insegnamento da quanto accade nel resto del mondo e considerare questi accadimenti come manifestazione dei cambiamenti climatici e ambientali in atto, ai quali adeguare i sistemi di risposta e gli scenari di riferimento, calibrando le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, con un approccio sinergico e multisettoriale che permetta di valutare scenari di rischio fino ad ora non considerati nel nostro Paese.

Il Dipartimento della protezione civile, nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, continuerà a curare l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario solitamente organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema antincendio boschivo nel suo complesso e, subito dopo, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema anche in occasione degli eventi a venire.

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile proseguirà le attività di coordinamento del Tavolo tecnico interistituzionale nel settore antincendio boschivo che a partire dalla sua istituzione a seguito degli eventi del 2017 rappresenta un approccio di sistema basato sulla condivisione di informazioni ed esperienze e sulla standardizzazione di formazione e procedure. In questo processo che ha come obiettivo il miglioramento della capacità ed efficacia operativa, è necessario che le regioni e le province autonome continuino a favorire le azioni di sinergia tra i vari soggetti coinvolti, anche implementando le proposte del Tavolo tecnico interistituzionale che, se opportunamente attuate, favoriranno l'omogeneizzazione del sistema, dal livello locale a quello nazionale.

Ciò premesso, è il caso di ricordare che i presidenti delle regioni e delle province autonome sono pienamente titolari della competenza antincendio boschivo ai sensi della legge n. 353/2000, e che, tenendo conto della situazione emergenziale COVID-19 in corso e delle attività fino ad ora messe in campo, è auspicabile che si attivino tempestivamente nell'organizzare, anche per il corrente anno 2021, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale. Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture - uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2021, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto in allegato.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino nazionale di previsione del pericolo incendi.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà inoltre ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza.

In considerazione del particolare rischio pandemico derivante da COVID-19, e per consentire la massima tutela del personale volontario impiegato a supporto delle competenti strutture operative nelle attività di spegnimento a terra svolte nell'ambito della lotta agli incendi boschivi e coordinate dalle sale operative regionali, o comunque secondo quanto disposto dai piani operativi regionali, il Dipartimento della protezione civile continuerà a garantire la copertura assicurativa integrativa, attivata in concomitanza con la dichiarazione dello stato di emergenza per le forze di volontariato impegnate nelle attività ad esso legate, anche per i volontari delle organizzazioni di volontariato, iscritte all'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, che saranno coinvolti nelle operazioni di lotta attiva. Da detta copertura saranno pertanto escluse tutte le attività di monitoraggio, prevenzione e quelle non riconducibili alla tipologia di eventi sopra citati.

In ultimo, preme ricordare l'importanza che a tutti gli operatori antincendio, siano essi personale impiegato a terra che operante in volo, siano garantite le migliori condizioni di sicurezza che dovranno essere assicurate attraverso la formazione e l'ausilio di adeguati dispositivi di protezione individuale e adeguati strumenti di lavoro, così come stabilito dalla disciplina ordinaria e straordinaria emanata a seguito dell'emergenza COVID-19, e attraverso lo scambio di informazioni fra i vari soggetti che operano sul territorio.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2021.

Roma, 6 maggio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

ALLEGATO

ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE ESTIVA 2021. RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI.

a) Attività di previsione e prevenzione:

tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività AIB, ma anche con quelle di protezione civile;

le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento»;

tutti i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle società che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco, cosi come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico;

le amministrazioni comunali vorranno mettere in atto le necessarie azioni di prevenzione di loro competenza, tra cui si ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. l0 della legge n. 353/2000 e l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo quanto proposto dal già citato Tavolo tecnico interistituzionale con lo schema di ordinanza comunale «tipo» per attività di prevenzione antincendio boschivo;

l'Arma dei Carabinieri provveda alla rilevazione dei dati sugli incendi boschivi oltre che per le ordinarie finalità tecnico-amministrative e di polizia giudiziaria, anche per supportare i comuni e le regioni/province autonome, qualora richiesto, nell'iscrizione al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

le amministrazioni regionali e delle province autonome, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per quanto di rispettiva competenza, prevedano specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività di prevenzione;

le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività antincendio boschivo;

le amministrazioni regionali e delle province autonome, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio dei territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;

le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;

le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto piano regionale ed i piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;

le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata;

le prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette società di gestione ed i vari enti interessati.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

le amministrazioni regionali e delle province autonome, le prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allenamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco;

le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree;

le amministrazioni regionali per responsabilità ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo si ricorda il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 2020;

le amministrazioni regionali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;

tutti gli enti in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo;

le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa unificata permanente (SOUP), prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

tutte le componenti e strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle SOUP, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 25 settembre 2020;

le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le SOUP, di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l'impiego rendendolo più tempestivo ed efficace;

le amministrazioni regionali valutino la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;

le amministrazioni regionali e delle province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

le amministrazioni regionali e delle province autonome per il tramite delle SOUP provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo;

le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;

le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;

il Ministero della difesa valuti l'opportunità di mantenere gli aeroporti dell'Aeronautica militare in stato di allerta per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato;

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le società concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumità degli utenti.

21A03308

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Atelier Cantieri d'Arte società cooperativa sociale», in Bressanone.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Atelier Cantieri d'Arte società cooperativa sociale», con sede a Bressanone (BZ), via Elvas, 56 G (C.F. 02825670215), ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 30 aprile 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A03129

ROMA CAPITALE

Modifica dello statuto

L'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 31 del 13 aprile 2021, ha proceduto alla modifica dello statuto di Roma Capitale mediante l'aggiunta del comma 12-*ter* all'art. 2.

«12-*ter*. Roma Capitale riconosce e tutela sul proprio territorio e in via prioritaria per la sua comunità territoriale la possibilità di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente quale diritto universale e fondamentale e, mediante politiche di contrasto alla povertà, individua nell'autonomia della scelta e dell'approvvigionamento degli alimenti la forma preminente per assicurare una vita attiva basata sul lavoro. Promuove, altresì, percorsi formativi, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, sull'educazione alimentare e ambientale nonché sulla necessità di evitare sprechi e scarti nella produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, sostenendo tutte le azioni utili a tal fine.».

21A03224

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-126) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.